

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 935-A-bis)

Relazione di minoranza della I^a Commissione Permanente

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE GIANQUINTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1960

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1960 al 30 giugno 1961

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione di maggioranza, nel dare il quadro della ripartizione percentuale della spesa del Ministero dell'interno, prevista per l'esercizio finanziario 1960-61, reca una indicazione idonea per individuare uno degli aspetti fondamentali della politica interna del Governo.

Dalla spesa globale di lire 178.962.945.477, il 51,10 per cento è destinato alla Pubblica sicurezza!

Non può non colpire questa assoluta preminenza delle spese di Polizia, che in cifra assoluta assommano a lire 91.411.070.000.

La Pubblica assistenza — nel bilancio — viene, non solo in secondo rango, ma anche a grande distanza dalla Polizia, poichè impegna soltanto il 27,09 per cento, della spesa totale.

Saranno spese per l'Assistenza lire 48 miliardi e 473.318.277. Spenderemo invece per la Polizia quasi il doppio.

Questa preminenza delle spese di Pubblica sicurezza sopra tutte le altre sommate insieme rivela già una linea politica, la quale conferisce al Ministero degli interni il ruolo prevalente di Ministero di polizia.

Ogni impostazione politica richiede, d'altronde, strumenti adeguati e corrispondenti ai fini, che vuole perseguire.

I Governi Segni e Tambroni, come del resto tutti i precedenti Governi della Democrazia Cristiana, si sono sempre avvalsi — nonostante la sua globale incompatibilità con l'ordine costituzionale democratico repubblicano e antifascista — della legge fascista di Pubblica sicurezza.

Ciò evidentemente perchè hanno ritenuto tale legge rispondente ai fini della politica svolta ed applicata.

Trattasi di un vero e proprio arroccamento sulla legge fascista di Pubblica sicurezza.

Non è vero forse, che, quando, davanti alla Corte costituzionale, vennero promossi i primi giudizi relativi alla illegittimità di alcune norme proprio della legge di Pubblica sicurezza, il Governo (se non erriamo, Presidente del Consiglio era l'onorevole Se-

gni) sostenne (udite!) la incompetenza della Corte rispetto a leggi emanate prima della Costituzione?

Lo scopo era chiaro: salvare le norme impugnate e difendere la intangibilità della legge fascista nel suo insieme.

Questo comportamento ed il costante rifiuto di una legge democratica di Pubblica sicurezza (la Relazione di maggioranza ignora financo il problema), dimostrano, pertanto, che il Governo ritiene di non poter separare la sua politica interna dalla legge fascista di Pubblica sicurezza.

La legge fascista di Pubblica sicurezza attribuisce all'Autorità di polizia larghissimi poteri discrezionali intesi a limitare e anche ad impedire al cittadino ed alle masse popolari l'esercizio delle libertà civili e politiche.

Tali poteri sono da dodici anni divenuti incompatibili con la Costituzione, per la quale, ad esempio, la libera manifestazione del pensiero, e quindi anche di critica, di dissenso, di opposizione, di denuncia e di condanna di una determinata politica, è un diritto originario ed inalienabile del cittadino.

Tuttavia il Governo, attraverso la predetta legge, tende a mantenersi in vita, per modo che la libertà di parola, di propaganda, e le connesse libertà di riunione in pubblico e di manifestazione non dipendono già dall'esercizio di un diritto, e dalla forza di questo diritto, ma dal potere discrezionale dell'Autorità di polizia, che è quanto dire dal potere discrezionale dello stesso Governo.

Avviene così che talora il Commissario concede all'oratore di parlare su un tema, ma gli vieta (anche se investito di mandato parlamentare) di trattarne un altro o altri, pena lo scioglimento del comizio o della pubblica manifestazione. È così che il Commissario si erge a censore del linguaggio dell'oratore, ed interviene presso di lui perchè « moderi » il linguaggio o, peggio, diventando anche giudice sovrano e inappellabile, sentenza che pronunciando quella tale parola, l'oratore ha commesso vilipendio, o, anche, che dicendo certe cose difende notizie false o tendenziose atte a turbare l'or-

dine pubblico e pertanto impedisce il seguito del discorso, disperde la manifestazione, confiscando così il diritto di parola e di pubblica dimostrazione.

È per tali vie, per esempio, che si blocca la trasmissione di telegrammi, che auspicano la caduta del Governo, o si vieta l'affissione di manifesti che attribuiscono al Governo americano la responsabilità del mancato vertice; o che al primo pretesto vengono sospesi, per un certo tempo, in una determinata zona, pubblici comizi. Potremmo allegare un intero volume di documenti probatori, resi noti peraltro dalla stampa quotidiana.

L'articolo 2 della legge fascista vince sull'articolo 21 della Costituzione antifascista.

L'affermazione può essere confermata dalla lettura del seguente documento:

« L'anno Millenovecentocinquantesimo addì 2 del mese di settembre dinanzi a noi sottoscritto Mastropasqua dottor Vincenzo, funzionario di pubblica sicurezza, è presente il signor Mezzetti Nicolò del Comitato organizzatore della festa dell'Unità, al quale notifico che il Questore di Pisa, preso atto del preavviso riguardante la festa dell'Unità indetta in questo capoluogo dal 3 al 7 settembre p. v.; visti gli artt. 17 della Costituzione e 18 del T. U. leggi P. S., prescrive quanto appresso:

a) l'oratore si attenga strettamente al tema preavvisato con esplicito divieto di trattare argomenti comunque connessi agli avvenimenti del Medio Oriente ed alla attuale situazione internazionale;

b) cortei, e carri allegorici non sono consentiti;

c) i festeggiamenti, seralmente, dovranno cessare alle ore 24;

d) vietata qualsiasi raccolta di fondi, vendita di coccarde, ecc.;

e) cartelli, pannelli, ecc., riportanti frasi e raffigurazioni relativi alla attuale situazione del Medio Oriente ed internazionale sono vietati ».

Il Signor Mezzetti dichiara quanto segue:

Concorda per quanto riguarda le prescrizioni di cui alle lettere b), c) e d), mentre per le lettere a) ed e) dichiara di non ottemperare.

Ciò premesso, il Questore, per motivi di ordine, sicurezza e pubblica incolumità vieta l'effettuazione del comizio in luogo pubblico organizzato per le ore 17,30 di domenica 7 settembre, nonchè la esposizione di cartelli riportanti frasi e raffigurazioni relative alla situazione internazionale e del Medio Oriente ».

Ricordiamo, inoltre, i recenti fatti di Bologna, che ebbero alta eco nell'Aula del Senato. Non passa giorno, può dirsi, senza che la stampa dia notizia di divieti prefettizi di affissione di manifesti politici.

L'articolo 2 apre la strada a qualsiasi abuso di potere, ad ogni prepotenza: tutto per esso può rientrare nell'ordine pubblico e tutto può turbarlo: anche la richiesta di elezioni.

Nè dicasi che la Corte costituzionale dichiarò la legittimità costituzionale dell'articolo 2.

« L'articolo 2 — così la Corte costituzionale — deve essere interpretato non nel sistema in cui ebbe storicamente nascimento, ma nell'attuale sistema nel quale oggi vive ». Non sappiamo concepire una specie di norma giuridica-bottiglia nella quale possa essere indifferentemente versata prima una realtà storica, poi l'opposto.

La linea di politica interna democratica cristiana si esprime dunque in una tendenza diretta a contenere, a limitare, e talora anche a negare sia il libero esercizio di fondamentali diritti politici, sia, come vedremo da qui a poco, la creazione di nuovi organi e strumenti — peraltro voluti dalla Costituzione — destinati ad allargare l'area della sovranità popolare, e ad aprire una nuova via verso forme di democrazia dirette.

Peraltro essa si fa paladina e garante di altre libertà: la libertà, per esempio, delle gerarchie ecclesiastiche di intervenire nella vita interna del nostro Stato, in violazione dello stesso sistema concordatario.

Dobbiamo denunciare ancora una volta il regime oppressivo del lavoratore all'interno

delle fabbriche, ove contro i lavoratori viene organizzata e mantenuta una polizia privata ed armata. Chiediamo se ciò sia compatibile con la dignità stessa del lavoro e con le tanto vantate relazioni umane che occupano tanta parte dei discorsi dei governanti.

Chiediamo se debba ancora continuare la vergognosa discriminazione politica nel campo del lavoro e se il Ministro dell'interno ritenga compatibile con le libertà costituzionali il fatto che in certe fabbriche non si è assunti senza il nulla osta del parroco.

* * *

La carenza di iniziativa del Governo nel settore proprio del Ministero degli interni, le remore da esso fraposte alla discussione delle leggi d'iniziativa parlamentare, assegnate alla competenza della 1^a Commissione, danno certamente un contributo rilevante alla tendenza a ridurre la funzionalità del Parlamento.

Lo stesso controllo parlamentare sulle attività centrali e periferiche del Ministero (interrogazioni ed interpellanze) è di scarsa efficacia in quanto quasi sempre il Sottosegretario si presenta in Aula a leggere il rapporto burocratico compilato spesso dallo stesso funzionario e dallo stesso ufficio le cui azioni ed omissioni sono oggetto della interrogazione e della interpellanza.

Non vi è — fuori di taluni casi eccezionali — alcuna iniziativa del Ministero — e sarebbe doverosa — per controllare in modo autonomo gli avvenimenti denunciati.

Con questo metodo, l'esecutivo tende a sottrarsi ad un vero controllo parlamentare. E ciò non è certo regola democratica.

* * *

La violazione della legalità nel campo degli enti locali è divenuta una vera e propria consuetudine. E non trattasi soltanto della violazione della legalità costituzionale, ma anche delle leggi ordinarie, che provengono dall'ordinamento monarchico e sopravvivono ancora in Repubblica. Allo scioglimento di un Consiglio comunale, ad esempio, si provvede

anche per casi non autorizzati dalla legge e magari per impedire accordi locali diretti a formare maggioranze non gradite dalla Democrazia Cristiana (vedi il caso di Venezia). Indice della tendenza dell'esecutivo a disporre, senza ostacoli, della vita e dello scioglimento delle Amministrazioni locali elettive — nonostante l'autonomia — è l'abbandono della prassi, antica e consolidata, di chiedere al Consiglio di Stato preventivo parere di legittimità sulla proposta di scioglimento.

L'abbandono di tale prassi risultava già dalla lettura dei vari decreti presidenziali di scioglimento.

Recentemente il Consiglio di Stato ha denunciato tale metodo spicciativo, ed ha richiamato il Ministro a ristabilire e ripristinare la consuetudine. Trattasi della Decisione, in data 8 aprile 1960, del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Venezia e della Commissione amministratrice dell'Azienda comunale di navigazione interna lagunare.

Nella parte motiva della decisione, il Consiglio di Stato rileva « che il decreto presidenziale in oggetto non è stato preceduto da parere del Consiglio di Stato. La difesa dei ricorrenti ha precisato in udienza di non avere inteso dedurre a tale proposito una formale censura, in quanto le norme sulle quali il provvedimento si fonda non prescrivono il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

Certo appare però alla Sezione che, se non altro, la previa audizione del detto parere avrebbe rafforzato la presunzione di legittimità dell'atto ».

L'inosservanza del termine fissato dalla legge per la ricostituzione delle amministrazioni elettive nei Comuni rette da Commissari straordinari è un'altra delle illegalità permanenti del Governo.

Come è noto l'articolo 323 della legge comunale e provinciale prescrive che le nuove elezioni abbiano luogo entro tre mesi dallo scioglimento: tale termine per comprovati motivi può essere prorogato al massimo sino a sei mesi.

La gestione commissariale può essere prorogata entro il termine massimo di un anno,

solo quando il Consiglio comunale, nel corso di un biennio venga sciolto una seconda volta.

Ebbene, grandi e piccole città soggiacciono alle amministrazioni straordinarie per anni ed anni.

L'assurda tesi del Governo che trattasi di termini soltanto ordinatori — e in quanto tali perciò sempre dilazionabili — equivale alla violazione del principio cardine della Costituzione, secondo la quale l'esercizio della sovranità popolare è un diritto originario e autonomo intangibile, ed alla affermazione che l'esercizio del diritto elettorale dipenda dal potere discrezionale del Governo.

L'annuncio che le elezioni generali amministrative avranno luogo il 23 ottobre non elimina, nè attenua la denunciata violazione della legalità da parte del Governo.

L'ingerenza prefettizia nella vita degli Enti locali è sempre dominante, talchè la stessa Relazione di maggioranza proporrebbe timidamente che intanto i controlli siano effettuati sempre dalla G.P.A., ma nelle forme (controllo di legittimità, e di merito col metodo del rinvio) previste dalle legge 10 febbraio 1953, n. 62 relativa al funzionamento dei Consigli regionali e che da oltre sette anni (è esatto dire) aspetta l'approvazione di una legge elettorale, per entrare effettivamente in vigore.

La proposta del relatore di maggioranza comporta la modifica dell'articolo 72 della predetta legge, anche se si risolve in una ulteriore e non meno scandalosa dilazione delle elezioni e del funzionamento dei Consigli regionali.

Il Ministro dell'interno ha annunciato ora (le elezioni sono in vista!) la riforma della legge comunale e provinciale. Se sono rose fioriranno! È da osservare però che la nuova legge non potrà essere del tutto conforme al dettato costituzionale, che garantisce la autonomia ai Comuni ed alle Province, se prima non abbia avuto nascita l'ordinamento regionale.

Per l'articolo 130 della Costituzione, infatti, un organo regionale esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità negli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla

legge, può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la deliberazione.

La legge 10 febbraio 1953, n. 62, agli articoli 55 e 56, prevede tali organi regionali di controllo, stabilendone anche la composizione; mentre però l'articolo 55 istituisce, nel capoluogo di ogni regione, il Comitato per il controllo sulle Province, l'articolo 56 demanda allo Statuto regionale di stabilire se il controllo sugli atti comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato, di cui al precedente articolo 55 sul capoluogo di Regione, o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.

La stessa norma disciplina la composizione del Comitato in questo secondo caso.

Il tipo di controllo che viene esercitato sugli Enti locali e la composizione dell'organo che lo esercita costituiscono, con la autosufficienza finanziaria, il banco di prova del rispetto dell'autonomia.

È in grado l'onorevole Ministro di informare il Senato se l'annunciato progetto di riforma della legge comunale e provinciale, per quanto attiene ai controlli, tiene conto o si discosta dalle richiamate norme della legge 10 febbraio 1953, n. 62?

La tendenza ad una politica evasiva o di travisamento della Costituzione, perseguita dal Governo, scaturisce dalle iniziative tendenti a ripristinare le sottoprefetture (notate) sotto il profilo dell'attuazione del decentramento circondariale. Questo è esempio tipico di travisamento della Costituzione. Diede il via l'onorevole Segni — allora Presidente del Consiglio — con Spoleto; ora altri ne seguono le orme e si richiamano all'articolo 129 della Costituzione, il quale però non ha alcuna affinità con le sottoprefetture. Ed invero la norma stabilisce che le circoscrizioni provinciali possano essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento. Il territorio della Provincia — ente autonomo — può essere diviso dunque in circondari ai soli effetti di un ulteriore decentramento amministrativo. Ma le prefetture sono organi dello Stato e non della Pro-

vincia, ente autonomo. Esse nulla perciò hanno in comune, nemmeno come sottospecie, col circondario. L'estensione al circondario della rete delle sottoprefetture secondo i presentatori della proposta, dovrebbe recare assistenza e consiglio ai Comuni come se si trattasse di Enti minorati. Non di decentramento si tratta però, ma di paternalismo, di controllo burocratico e politico, di permanente ingerenza governativa, attraverso il sottoprefetto, nella vita quotidiana dell'Ente. È l'esatto contrario dell'autonomia. È ancora una manomissione della Costituzione.

* * *

Per l'ordinamento regionale, la manovra dilatoria, ormai scandalosa oltre ogni limite, continua. Mentre l'esercizio finanziario 1959-1960 si chiude naturalmente senza alcuna iniziativa di Governo, la relazione di maggioranza già affastella altri pretesti di ulteriori rinvii. E così via, di esercizio in esercizio, si inventano nuovi ostacoli, si immaginano nuove difficoltà, per concludere che bisogna lasciare ancora in soffitta l'ordinamento regionale.

Il senatore Picardi, relatore per il bilancio 1959-60, or è un anno, scriveva « che sono indispensabili alcune " premesse " e cioè " in primo luogo perfezionare l'ordinamento nelle quattro Regioni a statuto speciale costituite, definire con chiarezza i rapporti e limiti di funzioni e competenze tra lo Stato e la Regione in modo da realizzare il coordinamento dei poteri voluto dalla Costituzione... ». Riteniamo che la ragione fondamentale del ritardo nella costituzione delle Regioni sia di natura prevalentemente finanziaria... è indispensabile infatti preparare uno schema per l'assetto finanziario delle Regioni, non potendosi ammettere una Regione senza l'adeguata autonomia finanziaria.

« Nello stesso tempo occorre provvedere all'inquadramento, nell'ordinamento regionale, delle Provincie e dei Comuni e definire i rapporti tra Regione e Provincia, e tra Regione e Comune.

« La complessità di tutte queste leggi (finanziarie, elettorali, rapporti funzionali con gli enti minori) in una alla ricerca dei prin-

cipi per le leggi cornice, dovrà essere ragione di attento studio e di meditato esame da parte della Commissione che sta da tempo lavorando in proposito ».

La Relazione Zampieri sul bilancio 1960-1961, ci offre altre deliziose novità.

Ecco: « Forse sarebbe conveniente — dice la relazione di maggioranza — una previa revisione di alcune disposizioni di legge e di statuti, per definire meglio i poteri e le funzioni regionali nel settore specificamente amministrativo anche se con potestà legislativa, la quale potestà non dovrebbe riferirsi se non alla cura amministrativa delle popolazioni rispettive esulando da ogni potere di natura o riflesso politici, come avviene per i Comuni e le Provincie. Ciò si vorrebbe riferire anche alle Regioni a statuto speciale ».

Onorevoli senatori, noi denunciavamo con estrema durezza al Parlamento ed al Paese questo non più sopportabile andazzo. E lo chiamiamo col suo autentico nome: è un vero sabotaggio. Esso dà anche la misura di quanto eversiva sia diventata la linea di politica del gruppo dirigente democratico cristiano che siede al Governo.

Non per nulla tale politica incontra il sostegno della destra politica ed economica, essa stessa eversiva!

La norma VIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, detta: « Le elezioni dei Consigli regionali sono indette entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione ».

La norma IX: « La Repubblica, entro tre anni dalla entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza attribuita alle Regioni ».

E ancora la norma VIII, secondo comma, stabilisce: « Leggi della Repubblica regolano, per ogni ramo della pubblica amministrazione, il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni.

« Fino a quando non si è provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio ».

La Costituzione dunque dispone:

a) *in primo luogo*: elezioni dei Consigli regionali entro un anno.

L'onorevole Uberti, democratico cristiano, intendeva che il termine fosse ridotto a sei mesi.

L'onorevole Ruini, presidente della Commissione dei 75, aveva proposto addirittura di nominare un Commissario in ogni regione con il compito di provvedere alla elezione dei Consigli ed al trapasso delle funzioni dallo Stato alla Regione. La proposta non ebbe seguito per il timore che la presenza di un Commissario governativo potesse turbare la autonomia della Regione;

b) *secondo*: mentre già funzionano i Consigli Regionali: adeguamento delle leggi: 1) alle esigenze delle autonomie locali; 2) alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. Termine per questo adeguamento tre anni. Il senatore Zampieri, la maggioranza ed il Governo devono riconoscere che la Costituzione dispone che tanto l'adeguamento della legislazione alle esigenze delle autonomie, quanto l'elaborazione delle leggi cosiddette « cornici » (articolo 117 della Costituzione) devono avvenire mentre sono già in funzione i Consigli Regionali;

c) *terzo*: mentre sono già in funzione i Consigli regionali, sarà provveduto al passaggio, per ogni ramo della pubblica amministrazione, delle funzioni statali attribuite alle Regioni, nonchè al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali (norma VIII).

La maggioranza deve perciò riconoscere che la Costituzione dispone che tanto l'inquadramento delle Province e dei Comuni nello ordinamento regionale, quanto la definizione dei rapporti tra Regione e Province e Regione e Comuni devono avere luogo mentre già funzionano i Consigli Regionali.

Ma vogliamo dire di più. Votandosi in Senato la legge elettorale Amadeo per la composizione dei Consigli regionali, l'Assemblea volle che fosse stabilito un termine tassativo per la convocazione dei Consigli elettorali; vi fu chi propose il termine di novanta giorni, e chi opinava invece che il termine doves-

se essere di sessanta. Luigi Sturzo intervenne per proporre un termine ancora più ridotto.

Il Senato approvò l'emendamento Sturzo.

Sempre il Senato tenendosi nella linea della Costituente, non subordinò affatto la formazione dei Consigli regionali a tutte le condizioni che vanno ora escogitando ed ammucchiando di anno in anno governo e maggioranza.

Nè certamente conferisce prestigio allo Stato democratico — anzi lo discredita — il fatto che una legge tanto innovativa, come quella del febbraio 1953, rimane inapplicata perchè da oltre 7 anni, ormai, (sembra quasi impossibile tanto è assurdo) aspetta invano la legge elettorale!

L'ottava norma transitoria nell'ultima parte detta: « *Per la formazione dei loro uffici, le Regioni devono, tranne in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli Enti locali* ».

La norma è stata riportata nella legge del 1953.

Il recente convegno nazionale di Bologna per l'Ente Regione ha solennemente ribadito la piena osservanza del dettato costituzionale.

Nè vi è pericolo che possa sorgere un nuovo decentramento burocratico? Anche qui provvede una precisa garanzia costituzionale. L'articolo 118 u. c. detta: « *La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province e ai Comuni o ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici* ». La Regione, dunque delega le funzioni amministrative agli altri Enti locali!

La relazione di maggioranza, a proposito dell'ordinamento regionale, ignora il movimento popolare esteso ormai a tutto il Paese, per chiedere che si costituiscano i Consigli Regionali, che si mettano in esercizio (come direbbe il senatore Zampieri) le Regioni.

A questo movimento partecipano anche qua e là le stesse organizzazioni locali della Democrazia Cristiana.

Non può ignorare il Senato che proprio nelle mani del nostro illustre Presidente è stata presentata la proposta di legge, di iniziativa della popolazione dell'Umbria, per la

costituzione ed il funzionamento del Consiglio Regionale.

Il Convegno Nazionale di Bologna, per essere stato largamente unitario per la serietà e concretezza dei suoi lavori e delle sue responsabili decisioni, segna una avanzata nella lotta dal basso per l'ordinamento regionale. Ormai i lavoratori, i ceti popolari e medi vanno prendendo sempre più coscienza che l'Ente Regione (lo sottolineò il rappresentante del Partito Repubblicano Italiano a Bologna) « è il passaggio obbligato, lo strumento indispensabile per la soluzione dei loro problemi, per il conseguimento di una società migliore, di una vita economica più prospera, di un grado maggiore di libertà civile. La Regione è la disserzione sulla quale si riconosce che vadano studiati e successivamente affrontati i problemi dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale ».

Un'altro delegato repubblicano rilevò che « perchè l'azione regionalistica non sia pregiudicata nel suo sviluppo e nel perseguimento dei suoi obiettivi, dovrà tenersi costantemente presente che *il principio autonomistico non è necessariamente legato a particolari ideologie politiche, ma è frutto di esperienza ed è conseguente alle esigenze della vita moderna* ».

Ignora il relatore di maggioranza il movimento popolare che va sviluppandosi anche nel Friuli-Venezia Giulia, per ottenere la Regione a statuto speciale, istituita già dalla Carta fondamentale della Repubblica, e la cui legge di attuazione, dai vari governi democratici cristiani è stata sempre promessa e mai presentata?

Può la relazione di maggioranza ignorare — tanto più che non c'è un Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comunque sono tutti affari che rientrano nella competenza della 1^a Commissione e che riguardano pure il Ministero dell'Interno in quanto attinenti alle autonomie locali) — può diciamo, ignorare la reiterata specifica recidiva dei vari governi in tema di inosservanza o di violazione della Costituzione, di cui i mancati impegni verso le genti del Friuli-Venezia Giulia sono un'altra clamorosa prova?

Alla volontaria carenza del Governo, cercano di supplire le iniziative parlamentari di tutti i gruppi, in ogni legislatura.

Senonchè le legislature nascono e muoiono, e le proposte parlamentari rinascono per morire ancora con esse, senza tuttavia uscire del fondo non sappiamo se di cassetti o di cassoni!

Non sanno Governo e maggioranza che ogni rifiuto di adempimenti costituzionali si risolve nella confisca di diritti (che sono altrettanti beni) altrui?

I rilievi sulla adempienza costituzionale relativa agli ordinamenti regionali investono anche la Regione siciliana. Nell'Isola, l'autonomia subisce un processo involutivo che potrebbe divenire anche infausto: esso si ripercuote negativamente su importanti problemi di prospettiva.

La patologia costituzionale dilaga anche là.

L'Alta Corte, che costituisce il massimo presidio dell'autonomia siciliana, viene lasciata incompleta di giudici per impedirne il funzionamento.

Sul significato e sulla portata dell'articolo 24 dello Statuto non può esservi incertezza e non può condividersi l'affermazione che avendo la Carta costituzionale previsto l'istituzione della Corte costituzionale si è implicitamente derogato lo Statuto siciliano.

Basta considerare la diversa competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana e della Corte costituzionale, la loro diversa composizione, la diversa regolamentazione del sindacato sulle leggi della Regione cosiddette di diritto comune e della Regione siciliana.

Ma vi è di più! Basta considerare la legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (di data cioè posteriore all'entrata in vigore della Costituzione) per non potersi ritenere abrogate le norme dello Statuto siciliano nonchè per quanto attiene l'Alta Corte. All'articolo 1, primo comma, della legge n. 2, infatti, vennero riconfermate, nella loro interezza, tutte le norme dello Statuto siciliano.

Purtroppo la mancata attuazione dello Statuto della Regione non si esaurisce con l'Alta Corte. Vi è tutta una gamma di violazioni e soprusi che costituiscono veramente la patologia costituzionale di cui si parla.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alcune segnalazioni:

Art. 21 dello Statuto: « Il Presidente è capo del Governo regionale... Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione ».

Durante i due Governi Milazzo questa norma è rimasta inosservata.

L'articolo 22 è rimasto lettera morta. La Regione siciliana non è stata mai messa nella situazione di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possono comunque interessarla. Non si è tenuto conto della difesa degli interessi della Regione in un campo particolarmente delicato per i suoi notevoli riflessi sull'economia siciliana, anche in considerazione della posizione geografica dell'isola rispetto alle zone industriali del settentrione ed ai mercati di consumo.

Con gli articoli 36, 37 e 38 contenuti sotto il titolo « Patrimonio-Finanze » si statuì che ai fini di provvedere al fabbisogno finanziario spetta alla Regione siciliana percepire il gettito delle imposte prodotte nel proprio territorio e si riconobbe il diritto della Regione stessa a percepire dallo Stato somme a titolo di « solidarietà nazionale ». Si affermò, insomma, un diritto insopprimibile dell'Ente che si istituiva, particolarmente per creare uno strumento di lotta alla secolare depressione, per sollevare economicamente e socialmente la Regione.

Si assume da parte dello Stato un obbligo verso la Sicilia, un obbligo giuridico, morale e politico che è stato del tutto evaso.

Ed ancora l'articolo 39 non è stato attuato. Non si è avuta alcuna preventiva consultazione del Governo regionale per la statuzione delle tariffe doganali.

E per finire non è stata ancora istituita la *Camera di Compensazione* nonostante che da oltre due anni la commissione paritetica di cui alle disposizioni transitorie (articolo 43) abbia predisposto le norme di attuazione in materia di finanza, demanio e pubblica istruzione.

Errerebbe chi considerasse questi rilievi di interesse soltanto locale; lo Statuto siciliano è parte integrante della Costituzione della Repubblica; ogni sua inosservanza, violazione, inadempimento, sono pertanto altrettante menomazioni dell'ordinamento costituzionale della Nazione. Nelle riserve, di cui taluno fa oggetto lo Statuto siciliano, possono operare riflessi sulle questioni indicate e che attengono ai rapporti tra Stato e Regione e quindi anche Ministero dell'interno e Regione. Sino a che quello Statuto è legge il Governo ha l'obbligo politico, costituzionale, giuridico, morale di rispettarlo e di provvedere a tutti gli adempimenti che rientrano nella sua competenza.

Il rispetto di questa regola interessa nazionalmente tutti, perchè ammetterne o tollerarne la violazione vorrebbe dire spalancare le porte per dare libera via all'arbitrio e spingere a rovina lo Stato di diritto.

* * *

Onorevoli senatori, è ora di concludere. La linea politica interna democristiana (con questa relazione ci siamo proposti di analizzarla) discende direttamente dal monopolio del potere politico che essi esercitano, al quale è collegato il sottogoverno; dai loro legami con le gerarchie ecclesiastiche; dalla loro politica estera priva di autonomia; dagli interessi dei grandi gruppi monopolistici che nell'ambito della loro politica han sempre prevalso su quelli dei lavoratori e dei ceti laboriosi.

Rechiamo a tal proposito la testimonianza, certo insospettabile, di un ex Presidente del Consiglio democratico cristiano, che, nel Congresso di Firenze, dichiarò che la forza dei gruppi di pressione è così tanta, da rendere difficile se non impossibile lo sviluppo della vita democratica. Intervenendo il 26 maggio, nel Consiglio nazionale del suo partito, lo stesso ribadiva la denuncia « ... non perdiamo l'occasione che la prosperità ci offre di impostare una chiara politica di difesa della sovranità dello Stato, e quindi della indipendenza dei suoi organi e delle libertà dei cittadini dalla pressione indebita dei gruppi economici ».

La politica interna è viziata nel suo indirizzo generale da elementi gravi di degenerazione e di involuzione antidemocratica.

La discriminazione politica, il mancato rispetto della Costituzione, l'intervento sollecitato di autorità estranee allo Stato nella vita pubblica, sono tutti fattori di turbamento e di disordine politico.

La principale discriminazione anticomunista, assunta come norma e direttiva della politica governativa, è la negazione del regime democratico e dello Stato di diritto. Ed è tanto più grave in quanto la discriminazione si estende dai rapporti tra i partiti a tutta la vita politica, economica e sociale del Paese, allora si arriva alla violazione del principio di uguaglianza; si apre la via ad ogni sorta di prepotenze ed ingiustizie a danno dei diritti e delle libertà popolari.

Con tale politica la democrazia perde ogni fondamento nella coscienza popolare e si apre la via a qualsiasi degenerazione reazionaria. Per tale via si è già arrivati al precedente Governo Segni, e all'odierno Governo Tambroni, l'uno e l'altro sorretti da forze esplicitamente o larvatamente elusive della Costituzione, o che tendono ad eluderla.

Ma gli uomini e le correnti più vicine alle sollecitazioni delle istanze popolari avvertono la gravità della situazione, e sentono la necessità di un mutamento.

Il sorgere di una politica interna valida, conforme ai dettami costituzionali, un bilancio degli interni soddisfacentemente impostato, in una parola l'inversione della rotta della nave, per presentarne la prua verso la Costituzione, dipende da questo mutamento.

La grande strada maestra allo scopo c'è. Le masse popolari avvertono che su essa possono incontrarsi, intendersi.

È la grande strada della Costituzione repubblicana. Ciò che a Bologna un dirigente repubblicano disse per il movimento regionalista, è pienamente valido anche per questo nostro discorso. L'intesa per realizzare le riforme costituzionali, e dare alla democrazia l'ampio respiro dei tempi moderni, non è legata a particolari ideologie, così come le diversità ideologiche che i Costituenti recavano nel pensiero e nel cuore non impedirono che tutti insieme costruissero per il popolo italiano la grande strada del progresso repubblicano. Le forze che fecero la Costituzione si ritrovino per applicarla. Solo così la Repubblica sarà infine costruita e vivrà nella immensità creativa delle forze popolari. Sarebbe la più alta celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia.

GIANQUINTO, *relatore di minoranza*